

STATUTO SOCIALE

CAIETA MUSICA E CULTURA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

(In sigla **CAIETA MUSICA E CULTURA – APS**)

Titolo I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, ADESIONE E FINALITÀ.

Art. 1 – COSTITUZIONE

In conformità agli articoli 9, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione "**CAIETA MUSICA E CULTURA**" APS.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e quindi non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gaeta (LT) in viale Asia n. 4.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera di modifica dello Statuto.

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 – DURATA E ADESIONE

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 11 del presente statuto.

L'Associazione, sempre operando in piena autonomia e responsabilità, programmatica ed amministrativa, si riserva nel futuro di aderire ad associazioni del settore a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale condividendone gli scopi, le finalità e il relativo processo di governance. Potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art. 4 – SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e di terzi, anche per il perseguimento del bene comune. Non è pertanto consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori della scuola, del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme educative, d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione associativa ed organica.

culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle seguenti finalità proprie dell'associazione:

- a) promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, dell'educazione scolastica, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative e di altro genere, della scienza, delle espressioni linguistiche, della moda, delle tradizioni popolari, del patrimonio enogastronomico, del collezionismo e dell'animazione turistica, del bricolage, nonché di qualsivoglia altra forma culturale, artistica e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
- b) favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per i fruitori, che per i soggetti/artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;
- c) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi locali/nazionali e internazionali, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici di varie discipline, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale, artistica e scientifica dei soci e della collettività, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
- d) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
- e) favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale, solidale, nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
- f) sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura, alla scienza e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali, già espresse nel comma a), sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze;
- g) costituire una o più compagnie filodrammatiche, compagnie di balletto, gruppi corali, una o più band, gruppi musicali o orchestre filarmoniche, una o più bande musicali, uno o più gruppi majorettes/twirling, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici per le materie inerenti lo spettacolo in genere; il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d'arte e della musica dal vivo, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e dell'uso della voce, ma anche, e soprattutto, attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli;
- h) perseguire e promuovere forme attive di sensibilizzazione nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza, dell'arte e della cultura;
- i) curare pubblicazioni cinematografiche, incisioni e registrazioni musicali, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali/ discografiche e fotografiche promuovendo l'istituzione di biblioteche

fono-video di consultazione: promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informatizzazione con particolare riguardo a tutte le possibili forme di comunicazione;

- j) stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici e religiosi: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- k) affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d'arte e di cultura, anche e soprattutto presso le Istituzioni, rilanciando il metodo basato sui valori morali e sullo spessore artistico dell'opera, indipendentemente dal "genere" espressivo prescelto con l'obiettivo di abolire ogni forma pregiudiziale di schedatura;
- l) promuovere, come Associazione, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori dell'educazione, delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico, scientifico e tecnico;
- m) curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione;
- n) prevenire il disagio giovanile attraverso qualsiasi forma educativa, l'uso consapevole dei social network, il supporto psicologico, coinvolgendo i giovani nella costruzione di progetti e spazi per favorire l'appartenenza e la responsabilità, costruendo tavoli di coordinamento tra centri educativi, parrocchie e associazioni per creare una rete di supporto solida che miri a trasformare il disagio in un'opportunità di crescita;
- o) perseguire inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili;
- p) favorire e promuovere tra i giovani e non l'uso del computer, di internet e dei mezzi digitali in generale, attraverso corsi per favorirne l'uso in ambito didattico, creativo, informativo, operativo e con l'amministrazione pubblica e privata;
- q) promuovere e favorire l'educazione individuale e musicale dei soci e di terzi, con riguardo anche ai minori e agli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali e qualsiasi genere di attività mirata al raggiungimento degli scopi statuari;
- r) promuovere e sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico/formativo, sia come servizio al pubblico, anche in collaborazione o con la sovvenzione e/o patrocinio di enti pubblici e privati;
- s) promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- t) promuovere progetti rivolte alla valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche ed artistiche del territorio;
- u) rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi internazionali.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, l'Associazione può svolgere tutte le attività ritenute opportune, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. Gli Organi Sociali hanno facoltà di individuare le attività diverse da svolgere, in aggiunta a quelle già previste dal presente statuto.

Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Titolo II – ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 5 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 che precede.

A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie, e avvalersi anche di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ambientalistiche, sanitarie, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- e) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- k) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 6 – ATTIVITÀ SECONDARIE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare e organizzare le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche;
- b) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- c) attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- d) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza scopi di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Titolo III – I SOCI

Art. 7 – QUALIFICA DI SOCIO

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi Sociali competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato. Pertanto, è esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli Organi Sociali. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a collaborare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile. I soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

I soci hanno il diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- b) eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
- c) esprimere il proprio voto, se iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, se maggiorenni; se minorenni, rappresentati dai genitori o dal responsabile genitoriale; i soci minorenni non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo fino alla maggiore età.

I soci sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;
- b) sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 4 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) corrispondere, nei termini stabiliti, la quota associativa annuale.

È espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni che vorranno stipulare gemellaggi e collaborazioni o facenti parte o affiliate ad organizzazioni nazionali, purché in possesso di regolare tessera dell'Associazione. Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi sociali, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integrazioni, e per delega.

Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni. Le persone giuridiche che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'iscrizione deve essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato all'aspirante socio e annotato nel libro soci, se con esito positivo, ed entro quindici giorni dovrà essere regolarizzata l'adesione versando la quota sociale. In caso di esito negativo, entro sessanta giorni dovranno essere comunicate all'associando

le motivazioni e restituita la quota associativa versata; in caso di diniego l'aspirante socio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione ha facoltà di presentare ricorso al Consiglio Direttivo. Sul ricorso si pronuncerà l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare. Il mancato versamento della quota sociale entro i termini fissati fa perdere la qualifica di socio.

L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa o di un bollino (opzione) equivalente applicabile su ognuna delle tessere emesse dall'Associazione.

I richiedenti minorenni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si perde:

- a) per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
- b) per espulsione (considerata misura disciplinare), per recesso e/o dimissioni;
- c) per scioglimento dell'Associazione o per causa di morte.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali dell'Associazione, nonché alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
- b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento della stessa;
- c) arrechi danni, anche morali e di immagini, all'Associazione.

Avverso le misure disciplinari, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono ricorrere all'Organo di Garanzia, se nominato, che decide nel merito; in mancanza del predetto organo, il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea dei Soci utile che decide nel merito. Tale decisione (integrazione, sospensione o radiazione) è immediatamente esecutiva e va resa nota al socio con comunicazione scritta. La delibera di esclusione del socio deve essere riportata nel Libro Soci.

Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente e agli organi di cui fa parte.

In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Sia nel caso di recesso, di dimissioni, di espulsione, il socio è tenuto alla restituzione della tessera associativa.

Titolo IV – STRUTTURE E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (se ricorrono i presupposti di legge);
- e) l'Organo di Garanzia (organo facoltativo);
- f) il Revisore Legale dei Conti (se ricorrono i presupposti di legge).



Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. Le convocazioni vengono effettuate con ogni mezzo possibile (e-mail, avviso scritto, pec, R/R, fax, affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione, altre modalità) e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo di svolgimento;

Il verbale delle sedute è curato dal Segretario del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza, il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa seduta. In caso di sua assenza l'assemblea è presieduta dal Vicepresidente. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno è palese o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e minorenni (questi ultimi solo se rappresentati dai genitori o dal responsabile genitoriale), in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Sono ammesse deleghe.

I soci, iscritti da almeno tre mesi al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, possono farsi rappresentare da altro socio tramite delega assembleare scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare al massimo di un'altra delega, oltre alla propria.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soci che non sono in regola con il versamento delle quote associative o che abbiano subito provvedimento di sospensione in corso di esecuzione.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno; è convocata in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 20 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci può essere aperta, se invitati, a soggetti esperti, a personalità della cultura e dell'arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

È regolarmente costituita in via ordinaria in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

➤ L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione;
- b) approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
- c) approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio di esercizio, anche nella forma del rendiconto per cassa e relazione di missione, secondo quanto previsto dall'art. 13 Dlg.117/17. In caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno;

- d) approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 - e) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali e il Maestro Direttore; i membri uscenti possono essere rieletti senza vincoli di durata;
 - g) verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale in mancanza del revisore dei conti;
 - h) indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;
 - i) delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - j) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gestionali ed organizzativi;
- può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, la figura del Direttivo Artistico, tra i soci (se tra essi vi siano le competenze professionali richieste), e i non soci, scegliendo personalità del mondo dell'arte o rappresentanti di enti e istituzioni con finalità sociale e artistiche per contribuire alla crescita sociale, culturale e artistica dell'Associazione e di tutti i cittadini; collabora con il Maestro Direttore nella programmazione artistica di tutte le attività musicali dell'Associazione; supervisiona il buon andamento dell'attività; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga necessario o funzionale allo svolgimento della seduta, senza diritto di voto; dura in carica, sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

➤ L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- a) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

➤ L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

- a) stabilisce il numero dei membri il Consiglio Direttivo (da 3 ad un massimo di 11 membri);
- b) elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Sono ammesse deleghe nei limiti previsti dall'art.12 del presente Statuto;
- c) il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica ai soci e agli eletti i risultati delle elezioni. Il Presidente eletto convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche;
- d) dei lavori dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale da riportare nel libro delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

- a) è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dallo Statuto e, se invitati, da altre personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni, con solo parere consultivo. I componenti sono rieleggibili;
- b) è costituito da tre fino a undici componenti; il numero è stabilito dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione dello stesso Consiglio; elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri. Il Maestro Direttore, eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, entra di diritto nel Consiglio stesso con diritto di voto;
- c) è convocato e presieduto dal Presidente entro 15 giorni dalla sua elezione;
- d) precisa e fissa le responsabilità dei membri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;

- e) può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina esperti, coordinatori e figure ritenute utili per la realizzazione dei programmi associativi;
- f) dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato dell'Organo Sociale; se tale modalità non può essere attuata, l'Assemblea dei Soci provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i tramite apposite elezioni. Nel caso in cui per dimissioni, o altre cause, decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Presidente uscente rimane in carica per la normale amministrazione ed è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci indicando nuove elezioni entro sessanta giorni. Il Consiglio decade prima della fine del mandato anche quando l'Assemblea Generale dei Soci non approva il bilancio d'esercizio;
- g) è convocato dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e in via straordinaria: in entrambi i casi con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. È convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in questo caso il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dall'incarico.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe. Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente, da riportare nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile e successive modifiche e leggi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- formula i programmi dell'attività sociale, redige il bilancio, quando non è prevista la consulenza di un esperto commercialista (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), o nei casi previsti dalla legge, il rendiconto di cassa, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione

dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

- b) convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) determina la quota associativa annuale stabilendone i termini e le modalità per il versamento;
- d) approva e stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari/postali anche con doppia firma (non obbligatorio), nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;
- e) elabora i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione, per l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- f) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- g) delibera eventuali misure disciplinari finali da adottare come la sospensione, l'espulsione e la radiazione dei soci. Sul ricorso e delibera successiva per competenza si fa riferimento agli art. 8-9 del presente Statuto;
- h) delibera le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- i) è tenuto a verbalizzare le decisioni;
- j) svolge ogni attività amministrativa ordinaria e straordinaria, se non demandata all'Assemblea;
- k) cura i rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici e privati;
- l) elabora progetti finalizzati a finanziamenti pubblici e privati;
- m) assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- n) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione;
- o) propone all'Assemblea la nomina del Maestro Direttore della Banda Musicale e quella eventuale del Direttore Artistico e gli eventuali altri maestri, vice maestri e collaboratori.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. È il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per motivi indicati all'art. 12 del presente Statuto.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci e cura l'attuazione delle delibere; stipula tutti gli atti inerenti le attività dell'Associazione; propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

In caso di dimissioni, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente fino alla successiva riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà ad eleggere il nuovo Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 12 del presente Statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni vale quanto enunciato nell'art. 12 del presente Statuto.

Art. 15 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e gli sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) curare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;
- c) curare la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- d) curare la corrispondenza dell'Associazione.

Art. 16 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è responsabile della gestione economica e finanziaria, garantendo trasparenza e correttezza contabile. Il Tesoriere risponde direttamente al Consiglio Direttivo e al Presidente per la corretta gestione delle risorse. Gli sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, alla gestione delle quote associative, all'elaborazione del bilancio annuale da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- b) provvedere alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- c) redigere il verbale di passaggio delle consegne dei libri contabili al momento della nomina in sostituzione del precedente tesoriere;
- d) predisporre l'analisi delle spese necessarie in base a quanto programmato dal Consiglio Direttivo, verificando la copertura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo può nominare e retribuire un tesoriere esperto esterno al Consiglio e all'Associazione, quale può esserlo un commercialista, per la gestione contabile, fiscale, e/o come membro dell'Organo di Controllo (se esistente secondo le disposizioni contenute nel D.lgs 117/17 - Codice del Terzo Settore).

Art. 17 – L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea Generale dei Soci elegge l'Organo di Controllo, nei casi previsti dal D. lgs 117/17 e successive modifiche.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea Generale dei Soci può eleggere l'Organo di Controllo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze a riguardo, fermi i requisiti professionali comunque richiesti dalla legge.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione nomina il Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 31, D. lgs. n. 117/2017. La funzione di revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, se sussistono in capo ai suoi componenti i requisiti di professionalità a tal fine prescritti dalla legge.

L'Organo Sociale resta in carica per tre anni ma in ogni caso sia fino alla scadenza naturale e non del mandato del Consiglio Direttivo, che all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Organo di Controllo:

- a) può partecipare, senza obbligo e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare, anche in via preventiva e contestuale, sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello Statuto;
- b) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- d) verifica se il bilancio consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- f) segnala situazioni che possano inficiare la continuità operativa con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;

- g) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- h) individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- i) monitora il perseguimento delle finalità sociali;
- j) verifica l'adeguatezza degli assetti amministrativi e la corretta gestione amministrativa;
- k) svolge ogni ulteriore attività che sia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 18 – L'ORGANO DI GARANZIA O COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei soci può nominare l'Organo di Garanzia, composto da tre membri associati con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra gli associati e/o tra essi e l'Associazione.

L'incarico di componente dell'Organo Sociale è incompatibile con la carica di Presidente e/o componente del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Garanzia giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni dell'Organo di Garanzia devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti dai componenti dell'organo stesso.

Nel caso in cui l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina dell'Organo di Garanzia, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati e/o tra essi e l'Associazione è devoluta alla competenza dell'Assemblea Generale dei Soci, che giudicherà ex bono ed aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 19 - IL MAESTRO DIRETTORE

Il Maestro Direttore è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e può essere individuato tra gli associati e non, dotati di determinate competenze musicali necessarie allo svolgimento della propria funzione. Dura in carica, sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva se proporre l'incarico direttamente o se ricorrere a forme di selezione comparativa come attraverso bandi, avvisi o altro.

Si confronta preventivamente con il Presidente e il Consiglio Direttivo per comprendere gli obiettivi dell'Associazione; definisce le proposte di eventi e attività, avendo ben presente i target di pubblico da coinvolgere e le risorse economiche a disposizione; si occupa della gestione delle prove e del programma musicale; cura la preparazione musicale dei musicisti e gli è inoltre attribuita l'esclusiva competenza di valutare le capacità musicali degli aspiranti soci, esprimendo il proprio parere al Consiglio Direttivo; organizza la Scuola di Musica; fa parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Titolo V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. Il socio volontario non può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionale è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, D.lgs. n. 117/2017.

I componenti degli Organi Sociali e gli incaricati delle varie attività, salvo quanto disposto nel presente Statuto, prestano la loro opera gratuitamente.

Al socio volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti, autorizzati ed approvati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, disciplinati da apposito regolamento ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevalenza delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci nonché del rapporto tra lavoratori e volontari o lavoratori e soci di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 21 - RAPPRESENTANZA E POTERI

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi ed è autorizzato ad apporre la sua firma su tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario.

L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte a nome dell'Associazione dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale. Per eventuali obbligazioni non sottoposte al preventivo vaglio dell'Assemblea dei Soci ovvero dal Consiglio Direttivo, saranno ritenuti ad esclusivo carico del Presidente ovvero di chi ne ha la rappresentanza.

Art. 22 - INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

Qualsiasi carica all'interno del Consiglio Direttivo, in linea generale, non è incompatibile con incarichi politici nazionali ed internazionali. Ma lo diventa qualora la doppia carica possa portare eventuali vantaggi economici all'Associazione, prefigurando così un illecito. Nel caso specifico se l'Associazione riceve contributi e sovvenzioni da un ente locale si applicano le norme contenute nell'art. 63 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 274/2000) sulla incompatibilità vietando a chi ricoprire ruoli politici di ricoprire cariche anche nel direttivo. In questo caso le due cariche sono incompatibili. La incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già eletto, la decadenza dal medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 23 - MODIFICHE STATUTARIE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento.

È dell'Assemblea Straordinaria dei Soci il compito di deliberare le modifiche allo Statuto, la trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione. Per ogni delibera occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di persona o per delega. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 25 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;

- 
- b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche/private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; sponsorizzazioni economiche;
 - h) entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento quali raccolta fondi, feste, pranzi/cene e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising (es. crowdfunding);
 - i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - j) partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
 - k) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
 - l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

L'associazione è tenuta, per il tempo previsto dalla Legge, alla conservazione della documentazione.

È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Art. 26 - BILANCIO

L'anno sociale e finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Il bilancio, o rendiconto di cassa, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 27 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti alla medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 26 del presente Statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Art. 28 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo è tenuto alla pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletti, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Garanzia. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo che comunica all'interessato tempi e modi dell'accesso. Il socio può estrarre copia, a sue spese, del libro delle Assemblee.

Art. 29 - PROCESSI VERBALI

Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta del giorno previsto o in quella successiva e custodirlo in archivio.

Art. 30 - ISCRIZIONE NEL RUNTS

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive, inoltre nel RUNTS tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo APS.

Art. 31 - PRIVACY E GDPR

I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, devono essere conservati in modo sicuro e avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

L'Associazione è titolare del trattamento dei dati nella persona del Presidente e, in caso di sua prolungata assenza, del Vicepresidente.

Art. 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente.

Art. 33 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

GAETA (LT) li 28 febbraio 2026

Letto, confermato e sottoscritto

Angelo De Santis
Antonella M. Pich
Antonio S. Pich
Paolo Pich
Giuliana Del Borego
Roberto Pich
Salvatore Pich
Federica Pich

Marco Pich
Stefano Pich
Massimiliano Pich
Luca Pich
Marco Pich
Stefano Pich
Giorgio Pich
Massimiliano Pich
Diego Pich



Registrato a Formia il 28/02/2026
al N° 126 S. 3 Atti Pich
nell'interesse di De Santis Angelo
Esatti Euro 800,00
IL RESPONSABILE
(Rosalinda MALLOZZI)



Art. 29 - PR

Tutti gli organi dell'Associazione si riuniscono in seduta del giorno p

Art. 30 - ISO

L'Associazione si iscrive al Registro delle Imprese D.lgs. 117/2017 e fornisce informazioni di cui a per le finalità di cui tutte le modifiche al Regolamento (UE) 2017/1035 L'Associazione è titola estremi dell'iscrizione

Art. 31 - PRI

I documenti, ogni da di consenso espresso dal Regolamento (UE) 2017/1035 L'Associazione è titola assenza, del Vicepre

Art. 32 - NO

Per quanto non pre (D. Lgs. 117/2017 e

Art. 33 - M

Lo Statuto, secondo da parte dell'Ass Nazionale del Terz adempimenti legi entrata in vigore.

GAETA (L

An
di
Poc
Gini
Rob
Sol
Sus

